

ARPAT - AREA VASTA CENTRO - Dipartimento di Pistoia

Via Baroni, 18 - 51100 - Pistoia

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.:PT.01.11.11/1.127 del a mezzo: PEC

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione
Ambientale Strategica
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis relativamente al progetto "Impianto di Trattamento e Smaltimento dei Rifiuti Urbani Denominato "Il Fossetto" Attività IPPC 5.4", nel Comune di Monsummano Terme (PT). Proponente: Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini– . Parere su documentazione integrativa dicembre 2024. Trasmissione parere di competenza.

Con riferimento alla pratica in oggetto si trasmette l'allegato contributo.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Dipartimento di Pistoia
Alessio Vannucchi¹

¹Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

CONTRIBUTO PER CONFERENZA DI SERVIZI O CONTESTO ASSIMILABILE

Classificazione PT.01.11.11/1.1127

OGGETTO: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis relativamente al progetto "Impianto di Trattamento e Smaltimento dei Rifiuti Urbani Denominato "Il Fossetto" Attività IPPC 5.4", nel Comune di Monsummano Terme (PT). Proponente: Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini-. Parere su documentazione integrativa dicembre 2024.

PREMESSA PROCEDIMENTALE

Questo contributo viene prodotto nell'ambito di quanto indicato al rigo 118-c della Carta dei Servizi ARPAT di cui alla Del. C.R.T. n° 9 del 30.01.2013.

ELEMENTI DOCUMENTALI CONSIDERATI NELL'OCCASIONE

- Documentazione pubblicata su sito web Regione Toscana, oltre ai documenti secretati a noi trasmessi dalla Regione con nota ns. prot.101571 del 16/12/2024 ;
- Richiesta di parere e convocazione cds pervenuta dalla Regione Toscana con nota ns Prot.101571 del 16/12/2024 ;

CONTRIBUTO

PREMESSA

La documentazione in esame riguarda un procedimento PAUR che prevede: proroga della procedura di VIA approvata nel 2017 per la realizzazione e la coltivazione della vasca 8, oltre che un inserimento del già avviato procedimento di riesame dell'Aia nell'ambito del PAUR.

Rispetto al procedimento già avviato sono intervenute delle modifiche che vengono di seguito indicate:

- in esito ad esigenze gestionali subentrate successivamente alla presentazione dell'istanza di PAUR, la gestione degli impianti di trattamento meccanico e di biostabilizzazione dei rifiuti è già stata interrotta (il primo ha cessato la sua attività in data 20 aprile 2024, mentre il secondo alla fine del mese di luglio 2024), e dal 22 aprile 2024 la discarica riceve direttamente rifiuti codice EER 19.12.12 in esito alla modifica introdotta con istanza di CMSA giudicata non sostanziale dai competenti uffici della Regione Toscana con nota PEC prot. AOOGRT_0125915_2024-02-21 (Allegato 1), in esito al parere favorevole della Conferenza dei Servizi.
- Si precisa inoltre che, mentre le strutture (baie) a servizio del dismesso impianto di biostabilizzazione sono state mantenute con l'obiettivo di convertirle a baie di stoccaggio per l'effettuazione delle verifiche analitiche in loco sui rifiuti in

ingresso, l'impianto di trattamento meccanico è stato smantellato. Pertanto, non sarà più necessario disporre di una fase di "transitorio" finalizzata alla dismissione di tali impianti e, pertanto, in esito al rilascio del PAUR la gestione dell'impianto verrà effettuata coerentemente con quanto descritto nella documentazione già consegnata in relazione alla situazione definita "a regime".

- Conseguentemente, la ditta dichiara di aver modificato il Piano di Gestione Operativa ed il Piano di Monitoraggio e Controllo eliminando le parti in cui veniva contemplata detta fase, ed i capitoli relativi alla gestione degli impianti di trattamento meccanico e di biostabilizzazione.
- Inoltre, a seguito di richiesta da parte dell'ATO Toscana Centro (con nota prot. n. 834 del 15 marzo 2024) l'istanza del procedimento PAUR è stata integrata in modo da sottoporre al giudizio dei competenti uffici regionali la possibilità di conferire i Rifiuti Urbani residui direttamente in discarica, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 8 al D.Lgs. 36/03.

Si rileva , altresì, con l'indicazione di modifica non sostanziale, la comunicazione di una rivalutazione dei volumi disponibili per il conferimento dei rifiuti in discarica, con un incremento di 8.900 mc.

Si rimanda per la valutazione al successivo p.to "Analisi di stabilità".

VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA/ODORI

Il proponente dichiara che la nostra richiesta di proseguimento del monitoraggio degli odori non sia concretamente operabile in quanto *"tale attività di controllo veniva effettuata prelevando campioni di aria sulla superficie dei cumuli in biostabilizzazione che non sono più presenti in conseguenza della dismissione dell'impianto di biostabilizzazione. In particolare, il prelievo veniva effettuato in presenza e in assenza di confinamento con teli Gore™ Cover, al fine di valutare, mediante analisi olfattometriche, la funzionalità di tale sistema di confinamento"*.

Prendendo atto di quanto obiettato si ritiene opportuno rimodulare la richiesta, e precisare quanto segue:

visto l'art. 272 bis del D.lgs n.152/06 e smi e il seguente "decreto direttoriale (MASE) di approvazione degli "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività";

considerato l'allegato denominato *"Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività"*, si evidenzia che la tabella 1, in cui si elencano le tipologie di impianto con potenziali emissioni odorigene, a cui applicare gli "indirizzi" stessi individua fra le varie tipologie di impianto, *"Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall'autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene"*; si tratta di una definizione generica, ma certamente applicare al caso in esame.

La tabella 2 dello stesso documento indica le procedure da applicare in relazione all'autorizzazione da rilasciare: tra cui quelle per stabilimenti esistenti *"Contenente impianti"*

o attività aventi un potenziale impatto odorigeno": anche questa indicazione è applicabile al caso in questione;

Esaminando la tabella 2, ci troviamo a valutare oggi un impianto per il quale si sono avute segnalazioni pregresse, e anche nel quale ci si trova ad avere, sebbene si sia rimossa una potenziale fonte di emissione odorigena quale l'impianto di biostabilizzazione, una nuova configurazione impiantistica con accettazione in impianto di rifiuti di 10000 t/a di EER 200301 non trattati, (rif. Allegato 8 D.Lgs n.36/2033 e smi) che avranno come unica verifica quella analitica.

Si ritiene con riferimento alla stessa tabella che tra le procedure applicabili all'impianto vi sia sia quella semplificata che quella estesa. In entrambi i casi **la caratterizzazione odorigena delle sorgenti o la misura con olfattometria dinamica è un elemento richiesto** (non trovandoci nella situazione di assenza di pregresse segnalazioni)

Nel caso di impianti di trattamento rifiuti si ritiene sia meglio la determinazione con olfattometria dinamica (Allegato A.2) giacché si è sicuramente in presenza di un miscuglio di sostanze, peraltro probabilmente variabile nel tempo come composizione e come peso di ciascuna sostanza. **Si ritiene che il proponente debba seguire quanto indicato nell'Allegato A.2 per le "Sorgenti areali passive", par. 5.4 "Sorgenti areali".**

Inoltre occorre tenere conto della variabilità di tali emissioni, **richiedendo di prescrivere nel PMeC l'effettuazione di queste rilevazioni 2 volte/anno (in estate e in inverno).**

Le rilevazioni vanno ripetute in più punti del corpo della discarica, come di seguito specificato

L'Allegato A.2 infatti stabilisce che "per sorgenti areali passive non omogenee (es. superfici di discarica, cumuli di rifiuti, compost o materiali in genere, ecc.) **il numero di campionamenti dovrà essere valutato sia in funzione delle caratteristiche delle singole porzioni della sorgente areale, sia in funzione della loro specifica estensione.**

Nell'effettuare la caratterizzazione odorigena di cumuli di compost stoccati presso un impianto, l'individuazione del numero di campioni e dei punti di prelievo può essere basata sull'estensione e sui tempi di stoccaggio dei singoli cumuli. **Analogamente, nel caso di discariche, nell'effettuare la caratterizzazione odorigena del sito, si dovrà considerare sia lo specifico utilizzo dei diversi settori (fronte di coltivazione della discarica, zone di copertura provvisoria, copertura definitiva, post-gestione, ecc.), sia lo loro estensione".**

Le misure effettuate secondo le indicazioni delle linee guida sono essenziali e preliminari per effettuare altre valutazioni, quali quelle con i modelli di dispersione di cui all'allegato A.1 delle stesse linee guida

VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI

Nel nostro contributo del 07/05/2024, prot. ARPAT n. 34970, era stato osservato anzitutto che nel disciplinare del Piano di gestione delle AMD, parlando dell'eventuale rilascio di sostanze inquinanti in fase di caricamento, si prevedeva, oltre alla pulizia con materiale assorbente, anche l'eventuale lavaggio dell'area soggetta a contaminazione. Non era però stato specificato il destino dell'acqua utilizzata per la pulizia della zona soggetta a sversamento.

Nei chiarimenti presentati dalla società è stato spiegato che esiste una piazzola destinata alle autocisterne che caricano il percolato inviato ad impianti esterni. Tale piazzola è collegata con un pozzetto a tenuta dove possono confluire sia i materiali sversati che le acque di un eventuale lavaggio. Il contenuto del pozzetto sarà in seguito estratto mediante pompa portatile o autospurgo e conferito presso impianti esterni autorizzati.

In merito ai risultati del monitoraggio trimestrale condotto nell'anno 2023 su alcuni nuovi punti di scarico delle acque meteoriche, era stata rilevata invece la presenza di idrocarburi in quello denominato S9i, nonostante il recapito dello scarico fosse il suolo, sul quale è fatto divieto di versamento per tali sostanze

Si chiedeva perciò di individuare le cause del superamento e di continuare il monitoraggio anche per tutto il 2024 al fine di verificare se la presenza fosse imputabile ad una causa ormai rimossa oppure ricorrente.

La società rende noto che i controlli su S9i sono continuati anche nel corso di tutto il 2024, rivelando la presenza di idrocarburi in altri due campionamenti: quello del 10/02/2024 e del 03/04/2024.

I valori ottenuti sono stati rispettivamente 2.9 e 2.1 mg/l.

La ditta ha assunto come limite per gli idrocarburi quello di tab. 3 per lo scarico in acqua superficiale, cioè 5 mg/l, poiché non esiste un analogo riferimento per il recapito sul suolo. In questo modo non si avrebbe superamento.

In realtà non esiste un valore limite sul suolo per tali sostanze perché ne è vietato lo scarico così come previsto al punto 2.1 "sostanze per cui esiste il divieto di scarico" dell'allegato 5 parte III al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Per poter scaricare un refluo sul suolo gli idrocarburi devono essere inferiori al limite di rilevabilità del metodo d'analisi.

Scarico al suolo S9i

Dato che nel punto di scarico al suolo S9i nel corso del 2024 sono stati rilevati idrocarburi totali il cui scarico sul suolo è vietato, si propone quanto segue:

- 1. rimozione delle cause legate alla presenza di idrocarburi, con modalità che dovranno essere o in alternativa**
 - **collettamento del punto di scarico nel corpo idrico superficiale;**
 - **trattamento di tale scarico tramite idoneo impianto di trattamento dei reflui in modo da non avere scarico di idrocarburi sul suolo**
- 2. nel caso di non fattibilità delle opzioni indicate al punto precedente, in accordo con l'All. 3 delle Linee guida SNPA 48/2023 "Linee guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo", si richiede il campionamento del suolo per la ricerca degli idrocarburi totali in prossimità del punto di scarico da ripetere con frequenza almeno quinquennale.**

VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

Si prende atto di quanto indicato in premessa relativamente alle modifiche progettuali introdotte (sia con riferimento a quelle già attuate relative all'interruzione di attività autorizzate) che di quelle di nuova richiesta.

Quanto dichiarato dalla ditta relativamente alle modalità di controllo analitico dell'IRDP, per la verifica del rispetto del valore di $< a 1000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ è condivisibile.

VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

Si ricordano le indicazioni date nel precedente parere:

I depositi intermedi dovranno rispettare quanto indicato all'art. 5 del D.P.R. 120/2017

Viene dichiarato inoltre che le eventuali quantità di terre in esubero, non riutilizzate in situ, saranno gestite come rifiuto ai sensi del succitato D.Lgs; **in tal caso dovranno essere comunicate le ditte autorizzate presso le quali le terre verranno conferite come rifiuto.**

VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO/RUMORE

L'ing. Emiliano Gentili non realizza una VIAC relazione di impatto acustico previsionale ma una relazione acustica di controllo, in quanto le sorgenti sono già state approvate e funzionanti.

Per quanto attiene la relazione descrittiva e le osservazioni del TCA, si ritiene di poter concordare con le conclusioni del TCAA redattore, nel senso che non pare prevedibile che l'attività dell'impianto possa indurre superamenti dei limiti di rumore vigenti e applicabili nelle condizioni in cui si è posto il TCA.

Il TCA chiarisce nelle integrazioni il posizionamento delle sorgenti.

Viene riportato nell'allegato 5 la dichiarazione della proprietà e del TCA, sottoscritta ex DPR 445/2000, in cui si dichiara il rispetto dei limiti vigenti.

Con riferimento alla relazione sotto esame, si ritiene di poter concordare con le conclusioni del TCA redattore, nel senso che non pare prevedibile che l'attività dell'impianto possa indurre superamenti dei limiti di rumore vigenti e applicabili.

VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI SUL PMeC

Piano di monitoraggio e controllo (PMeC)

Monitoraggio delle emissioni in acqua

In merito alla richiesta di modifica del PMeC, indipendentemente dai risultati del piano di caratterizzazione relativo al sito SISBON PT-1211 in fase di realizzazione, si ribadisce la richiesta di modifica del PMeC, relativamente al monitoraggio delle emissioni in acqua, sulla base delle proposte contenute nel rapporto "Studio stratigrafico, idrogeochimico e isotopico sulle acque sotterranee e superficiali intercettate dalla rete di monitoraggio della discarica

denominata Il Fossetto”, nel quale venivano proposte una serie di modifiche dell’attuale sistema di monitoraggio.

In particolare, **si richiede l’inserimento nel PMeC del monitoraggio isotopi così come suggerito nel rapporto suddetto. Il monitoraggio isotopico, infatti, rappresenta uno strumento importante tra acque sotterranee acque di scarico e percolato.**

Odori

Il PMeC dovrà inoltre essere integrato con quanto sopra indicato relativamente alla matrice odori.

Aree di stoccaggio

Nel capito 7.9 “Altri controlli a cura del gestore” del PMeC è stato inserito, come richiesto, il controllo visivo dei bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio del percolato e del gasolio

Acque meteoriche contaminate

Si prende atto dell’impossibilità di prelevare un campione di percolato grezzo prima quest’ultimo entri in contatto con le AMD e del fatto che le AMD abbiano un’influenza sul volume annuo del percolato inferiore al 10%.

Al fine di limitare l’influenza delle AMD sui risultati analitici ottenuti sul percolato grezzo si richiede di campionare tale matrice lontano da eventi meteorici di rilievo.

Monitoraggio meteorologico

In merito alla richiesta di rendere facilmente fruibili da parte di ARPAT i dati registrati dalla stazione di monitoraggio meteorologico, il Proponente risponde che *“[...] i dati registrati dalla stazione meteo in uso presso l’Impianto Il Fossetto (al pari di quanto accade per numerose stazioni meteorologiche) necessitano di essere validati prima di poter essere utilizzati [...] Si ritiene, pertanto, opportuna l’effettuazione di una comunicazione semestrale alla Agenzia a mezzo di file in formato Excel trasmessa via e-mail da parte della Direzione di Impianto”.*

La richiesta di avere accesso ai dati meteorologici nasce dal fatto che nell’ambito dell’attività di ARPAT risulta importante avere a disposizione i dati nel tempo più breve possibile in occasione di segnalazione di cattivi odori, questo indipendentemente dalla validazione dei dati. Si ribadisce pertanto la richiesta di rendere fruibili i dati preferibilmente mediante interfaccia internet. È infatti prassi comune a molti fornitori di strumentazione meteorologica quella di offrire ai propri clienti anche un servizio di pubblicazione su portale internet, con opzioni quali download e restituzione grafica “base” dei dati raccolti. **A conferma della fattibilità di quanto richiesto si evidenzia, inoltre, che tale sistema è già stato attivato da un’altra discarica ricadente in territorio pistoiese.**

Reporting

Si richiede la trasmissione agli Enti dei dati relativi agli esiti del piano di monitoraggio su supporto informatico. In particolare, le tabelle riassuntive dovranno essere elaborate in formato compatibile con gli strumenti open source. Si richiede inoltre la trasmissione semestrale dei dati di monitoraggio, di cui la seconda contestualmente alla trasmissione della relazione annuale.

Comunicazioni

Si richiede di dare comunicazione dei campionamenti delle matrici ambientali nell'ambito del PMeC con almeno 20 giorni di anticipo ad ARPAT al fine di consentire la partecipazione ai campionamenti e all'eventuale campionamento in contraddittorio. Al fine di rendere effettivamente possibili campionamenti e analisi in contraddittorio, per quanto possibile, i campionamenti dovranno essere effettuati dal lunedì al giovedì.

Recupero volumetrie residue e analisi di stabilità

Il gestore ha presentato un progetto di recupero dei volumi della Discarica 4 (vasche da 1 a 6) e di realizzazione del capping finale della Discarica 4 nel suo complesso (comprensiva anche della vasca 8).

I calcoli effettuati dal gestore hanno permesso di determinare un volume geometrico disponibile per ulteriori abbancamenti di 124.500 mc al quale corrisponde un volume di rifiuti conferibili nel corpo di discarica pari a 109.900 mc, con un aumento rispetto a quanto previsto in precedenza (Relazione tecnica illustrativa vers. dicembre 2023) di 8.900 mc disponibili per l'abbancamento dei rifiuti.

A pagina 16 della Relazione tecnico illustrativa (elaborato R02), relativamente alla gestione delle terre alla luce delle modifiche progettuali, viene fatto riferimento alla necessità di aggiornamento del vigente Piano di riutilizzo delle terre del settembre 2022. Nell'ambito del procedimento in oggetto è stato già valutato da ARPAT un piano di riutilizzo terre datato marzo 2024. **Si chiede di chiarire se tale piano necessita di un aggiornamento del piano alla luce delle suddette modifiche progettuali.**

Considerando il progetto di recupero dei volumi della Discarica e di realizzazione del capping finale della Discarica 4 sono state effettuate nuove verifiche di stabilità finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi in progetto con le condizioni di stabilità della discarica 4.

Dall'analisi della relazione geotecnica emerge che sono state svolte le seguenti verifiche:

- ridefinizione dei parametri geotecnici dei diversi strati (rifiuti, strato drenante, capping, strati di impermeabilizzazione di fondo) che compongono la discarica 4;
- verifiche di stabilità predisposte in accordo con il D. M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018, "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" ed in particolare al paragrafo 6 (Progettazione Geotecnica) e 7 (Progettazione per azioni sismiche);
- valutazione della risposta sismica locale con definizione di un'accelerazione sismica di progetto a_{max} pari a 0,265g;

- verifiche di stabilità effettuate in accordo con i criteri delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti utilizzando il codice di calcolo SLOPE/W della GEO-SLOPE attraverso il metodo all'equilibrio limite Morgenstern e Price 1965;
- sono state effettuate verifiche di stabilità globale, sulla sezione ritenuta più significativa, riferite al corpo di discarica completato prevedendo superfici di rottura circolari poste sia nel corpo rifiuti che all'interfaccia su fondo della discarica, sia in condizioni statiche che pseudo-statiche;
- con le verifiche di stabilità relative al corpo di discarica è stato calcolato un fattore di sicurezza (F_s) tale da garantire la stabilità. Nelle condizioni più gravose (superficie critica in condizioni pseudo-statiche) costituite dal primo abbancamento dei rifiuti sul fondo F_s è pari a 1,446.
- con le verifiche di stabilità relative all'interfaccia discarica/substrato è stato calcolato un fattore di sicurezza (F_s) tale da garantire la stabilità. Nelle condizioni più gravose (condizioni pseudo-statiche) costituite dal primo abbancamento dei rifiuti sul fondo F_s è pari a 4,496;
- è stata verificata la stabilità della copertura definitiva (terreno di copertura + geogriglia).

Considerando l'aumento di volume dei rifiuti conferibili in Discarica 4 si richiede la valutazione dei cedimenti attesi e della loro compatibilità con il sistema di impermeabilizzazione di fondo e i sistemi di raccolta e smaltimento del percolato.

Conclusioni

Tutto ciò considerato **si ritiene di dover sospendere il giudizio su quanto prospettato**ci, in attesa di documentazione integrativa atta a dare congrua risposta a quanto sopra evidenziato in carattere grassetto, ricordando che la seduta della cds, sarà l'occasione per fare chiarezza sulle modifiche richieste dalla ditta rispetto al procedimento già avviato e valutato, in quanto la documentazione presentata risulta di difficile lettura.

Pistoia 13/02/2025

Il Responsabile del Dipartimento di Pistoia
Alessio Vannucchi¹

¹Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993